



CITTA' DI RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 88 DEL 28/12/2020

OGGETTO: OGGETTO: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI 2020 - APPROVAZIONE

L'anno 2020, il giorno ventotto alle ore 17.20 e ss. del mese di Dicembre, presso il Palazzo di Città, a seguito di convocazione in sessione ordinaria, comunicata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, si è riunito in video-conferenza, mediante piattaforma “Google Meet”, giusta disposizione del Presidente del Consiglio Comunale prot. n. 42583 del 30.04.2020, il Consiglio Comunale.

All'appello nominale risultano rispettivamente presenti e assenti, mediante accertamento del collegamento in modalità audio e video, i seguenti consiglieri comunali:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
CHIAVOLA MARIO	Presente		RABITO LUIGI	Presente	
D'ASTA MARIO		Assente	SCHININA' SERGIO	Presente	
FEDERICO ZAARA	Presente		BRUNO FABIO	Presente	
MIRABELLA GIORGIO	Presente		TUMINO ANDREA	Presente	
FIRRINCIELI SERGIO	Presente		OCCHIPINTI GIOVANNA	Presente	
ANTOCI ALESSANDRO	Presente		VITALE DANIELE		Assente
GURRIERI GIOVANNI	Presente		RANIOLI CONCETTA	Presente	
IURATO GIOVANNI		Assente	RIVILLITO LUCA	Presente	
CILIA SALVATORE	Presente		MEZZASALMA GIOVANNI	Presente	
MALFA MARIA		Assente	ANZALDO CARMELO	Presente	
SALAMONE RAIMONDA	Presente		IACONO CORRADA	Presente	
ILARDO FABRIZIO	Presente		TRINGALI ANTONIO		Assente
TOTALE				19	5

Il Presidente del Consiglio, DDott. Fabrizio Ilardo, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza per il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita alla trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, Dott.ssa Maria Riva.
La seduta è Pubblica.

Sono presenti per l'Amministrazione, anch'essi collegati in video-conferenza, gli Assessori Arezzo, Rabito, Iacono, Giuffrida e Barone .

Sono altresì presenti, sempre in video-conferenza, i Dirigenti Arch. Lamacchia, Dott. Sulsenti, Dott. Scrofani e l'Ing. Alberghina, e i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, Dott. Cicerone e Dott. Ippolito.

Si procede alla trattazione del seguente argomento inserito al punto 3) dell'Ordine del Giorno della seduta convocata in sessione ordinaria.

Si dà atto che al momento della trattazione del punto sono altresì presenti i Consiglieri D'Asta e Iurato, collegatisi nel corso della seduta, presenti 21.

Si dà atto che tutti gli interventi saranno riportati nel separato processo verbale di seduta, fono registrata.

<<Numero Proposta 73 del 18/12/2020

Settore 09 Risorse Tributarie

OGGETTO: OGGETTO: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI 2020 - APPROVAZIONE

I sottoscritti Dr. Francesco Scrofani, dirigente del Settore IX “Risorse Tributarie” e dott.ssa Tiziana Firrincieli funzionario referente della tassa sui rifiuti, sottopongono al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione predisposta su iniziativa dell’Amministrazione Comunale, attestando di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi nemmeno potenziale né in ipotesi che comportano l’obbligo di astensione ai sensi dell’art. 7 del Dpr 62/2013;

PREMESSO CHE:

1. con la legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l’altro collegato alla erogazione e fruizione di servizi comunali;
2. l’art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 ha disposto l’abrogazione a decorrere dall’anno 2020, delle disposizioni concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.
3. con deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 9 dicembre 2019 è stato modificato il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) per gli aspetti di competenza della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 14 marzo 2019 con cui sono stati approvati il piano economico finanziario e le tariffe della TARI per l’anno 2019;

RICHIAMATI in particolare:

- il comma 651: “Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”;
- il comma 652: “Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. (...). Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell’articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1. (...)"

- il comma 653: “A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”;
- il comma 654: “In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprensivo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;

VISTO il D.P.R. 158/1999 istitutivo del c.d. metodo normalizzato (MTN) per la definizione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, che articola la tariffa in una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e in una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione;

RICHIAMATO il comma 683 della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147 (art. 1): “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (...);”;

VISTO l’art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che ha assegnato all’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambienti (ARERA) precise funzioni di regolazione e controllo, in particolare nell’ambito della predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attivita’ di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

DATO ATTO che l’ARERA, con deliberazione n. 443 del 31/10/2019 ha stabilito il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) per la definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 per la definizione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

RILEVATO che nel Metodo Tariffario Rifiuti MTR le tariffe del prelievo sui rifiuti continuano ad essere caratterizzate dalle consuete due diverse componenti: quota fissa e quota variabile;

PRECISATO che nel fissare i criteri di determinazione dei costi efficienti di esercizio e di investimento l’ARERA ha rilevato come occorra considerare costi sostenuti affidabili e certi, ossia provenienti da fonte contabile obbligatoria, riferiti a due anni precedenti rispetto a quello di riferimento del piano finanziario. Quindi nella determinazione dei costi da inserire nel PEF non sarà più possibile assumere quelli previsionali per l’anno di riferimento, come indicato nel metodo normalizzato, ma sarà necessario considerare quelli consuntivi (riferiti a due anni prima);

EVIDENZIATO che la nuova procedura delineata dall’ARERA per l’approvazione del piano economico finanziario si articola in quattro fasi:

- a) il soggetto gestore del servizio integrato dei rifiuti predispone annualmente il piano economico finanziario (PEF) e lo trasmette all’ente territorialmente competente per la sua validazione;
- b) l’ente territorialmente competente, effettuata la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità di regolazione ARERA il PEF e i corrispettivi del servizio, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- c) l’ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ed approva il PEF, ferma restando la sua facoltà di richiedere informazioni e/o proporre modifiche;

d) fino all'approvazione da parte dell'ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'ente territorialmente competente sulla base dei documenti trasmessi dal Gestore;

DATO ATTO che con deliberazione n. 444 del 31/10/2019, l'ARERA ha altresì approvato le "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati" stabilendo gli elementi informativi minimi garantiti per gli utenti del servizio integrato di gestione dei rifiuti e nuovi obblighi di trasparenza, applicabili con le decorrenze previste dalla deliberazione ARERA n. 12 marzo 2020 n. 59;

EVIDENZIATO che l'art. 1, comma 683-bis della legge 27 dicembre 2013, n. 147, inserito dall'art. 57-bis, comma 1, lett. b) del Decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, aveva previsto per l'anno 2020, in considerazione delle novità introdotte a seguito dell'istituzione dell' ARERA, che l'approvazione delle tariffe della TARI avvenisse "entro il 30 aprile", in deroga al comma 683 dell'art. 1 della legge n. 147/2013;

DATO ATTO che il già complesso e innovativo quadro normativo ed operativo di riferimento in cui gli enti sono stati chiamati ad operare è stato ulteriormente complicato dall'emergenza sanitaria legata alla diffusione dell'epidemia da Covid-19, classificata "pandemia" dall'Organizzazione Mondiale della Sanità con dichiarazione dell'11 marzo 2020 e dagli effetti della normativa emergenziale emanata dal legislatore nazionale al fine di prevenire la diffusione del contagio;

RICORDATO che l'art. 107, comma 4, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, c.d. Decreto Cura Italia, aveva differito il termine del 30 aprile per l'approvazione delle tariffe TARI "al 30 giugno 2020". L'art. 138, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, c.d. Decreto Rilancio, ha disposto l'abrogazione sia del comma 683-bis dell'art. 1 della legge n. 147/2013, sia del comma 4 dell'art. 107 del D.L. n. 18/2020, al fine di riportare il termine di approvazione delle tariffe della TARI per l'anno 2020 con il termine di approvazione del bilancio di previsione per il medesimo anno 2020, termine differito prima al 31 luglio 2020 dall'art. 107, comma 2, del D.L. n. 18/2020, nel testo convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, e da ultimo "al 30 settembre 2020" a seguito delle modifiche apportate dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione del D.L. 19 maggio 2020, n. 34;

RICORDATO altresì che al fine di semplificare la procedura di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020, l'art. 107, comma 5, del D.L. n° 18/2020, confermato dalla legge di conversione n°27/2020, ha altresì previsto una eccezionale deroga al principio della integrale copertura dei costi stabilito dal comma 654 della legge n. 147/2013, consentendo che per l'anno 2020 "I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n° 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";

TENUTO CONTO che il Comune di Ragusa con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 6 Ottobre 2020 ha scelto di applicare le tariffe 2019 anche per il 2020 in virtù del sopracitato art. 107, comma 5, del D.L. n. 18/2020 come modificato dal decreto legge n. 104 del 14/8/2020;

EVIDENZIATO in particolare che la medesima delibera di Consiglio Comunale ha stabilito le scadenze di pagamento della TARI per l'anno 2020, con riserva di approvare il PEF per l'anno 2020 entro il 31 dicembre 2020 e di ripartire l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 in tre anni a decorrere dal 2021;

TENUTO CONTO che l'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. Decreto Crescita), convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019 n. 58, ha stabilito, mediante l'inserimento del comma 15-ter all'art. 13 del D.L. n. 201/2011, che:

"A decorrere dall'anno di imposta 2020, (...) [i] versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

RICHIAMATA la Circolare del MEF n. 2/DF del 22/11/2019 che, nel ribadire l'inapplicabilità delle tariffe dell'anno di competenza prima del 1° dicembre di ciascun anno, prevede che "il comune, nel calcolare le rate di acconto, ferma restando l'inapplicabilità delle tariffe approvate per l'anno 2020 ancorché pubblicate sul sito internet www.finanze.gov può – invece che operare una semplice ripartizione in rate dell'importo versato nel 2019 – prendere in considerazione la situazione esistente nell'anno 2020, tenendo conto, quindi, della variazione delle superfici imponibili, delle modifiche nel numero di occupanti in caso di utenza domestica e così via";

TENUTO CONTO altresì che in relazione al richiamato quadro normativo delineatosi alla luce dei provvedimenti assunti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica, l'ARERA è intervenuta con la deliberazione n. 158 del 05/05/2020 stabilendo che "(...) con specifico riferimento alle utenze non domestiche, ferme restando le prerogative già attribuite dalla legge 147/13 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie, sia opportuno – in applicazione del già richiamato principio "chi inquina paga" – declinare selettivamente l'intervento regolatorio";

DATO ATTO che con la citata deliberazione l'ARERA "ai fini del 'Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche' – per l'anno 2020, in considerazione delle misure adottate a livello nazionale e locale per contrastare l'emergenza da COVID-19" ha stabilito che trovino applicazione taluni criteri di riduzione connessi alla durata del periodo di chiusura delle attività, come meglio specificati negli allegati alla medesima delibera n. 158/2020, e che possano essere escluse dalle agevolazioni le sole attività per le quali non è stata disposta la chiusura obbligatoria;

RICORDATO che ai sensi del comma 660 dell'art. 1 della Legge 147/2013 il Comune può prevedere "ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) ad e-bis) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune";

DATO ATTO che la copertura dei costi derivanti dalle agevolazioni riconosciute alle utenze domestiche e non domestiche di cui alla deliberazione ARERA n. 158 del 5/5/2020 è stata stabilita, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 6 Ottobre 2020, con le risorse destinate ai Comuni per il sostegno alle minori entrate afferenti ai tributi comunali, previste dalle disposizioni normative adottate a livello nazionale e regionale al fine di contrastare l'emergenza da COVID-19 (art. 11 della legge di stabilità regionale n. 9 del 12/5/2020 "Fondo perequativo degli enti locali" e art. 106 del decreto legge n. 34 del 19/5/2020 conv. con mod. dalla legge 17/7/2020, n. 77 "Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali");

RICHIAMATA nuovamente la delibera di Consiglio Comunale 57 del 6 Ottobre 2020 secondo cui è stata data attuazione alle misure di tutela prevista dalla deliberazione ARERA n. 158 del 5/5/2020 per le attività economiche (utenze non domestiche) in conseguenza dell'emergenza

COVID -19 tramite il riconoscimento di agevolazioni TARI mediante la non applicazione, per il solo anno 2020, della quota variabile per il periodo dall'8 marzo 2020 al 31 dicembre 2020:

a) per le utenze non domestiche soggette a sospensione per emergenza COVID-19 (art. 1 della deliberazione n. 158 del 5/5/2020 c.d. agevolazioni obbligatorie);

b) per le utenze non domestiche non soggette a sospensione per emergenza COVID-19 (art. 2 della deliberazione n. 158 del 5/5/2020 c.d. agevolazioni facoltative) a seguito presentazione apposita istanza documentata attestante la sospensione temporanea su base volontaria;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Municipale n. 181 del 6/5/2020 con cui erano già state approvate le misure di tutela per le utenze domestiche disagiate (art. 3 della deliberazione n. 158 del 5/5/2020);

DARE ATTO che la SRR (società per la Regolamentazione del servizio Gestione Rifiuti) ATO 7 RAGUSA con con nota prot. 141242/2020 del 18/12/2020 ha trasmesso la determinazione dirigenziale, parte integrante e sostanziale del presente atto unitamente agli atti di seguito elencati ed ha validato il PEF TARI 2020 del Comune di Ragusa, ai sensi dell'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 sulla base delle disposizioni di cui al MTR:

- *Allegato 1: Determinazione dirigenziale di validazione SRR ATO 7 Ragusa;*
- *Allegato 2: PEF 2020 – Appendice 1 al MTR;*
- *Allegato 3: parte 4 della relazione di accompagnamento - Appendice 2 della delibera 443/2019;*
- *Allegato 4: Appendice 2 – Relazione di accompagnamento del Gestore;*
- *Allegato 5: Appendice 2 – Relazione di accompagnamento del Comune di Ragusa;*
- *Allegato 6: Dichiarazione di veridicità del Gestore;*
- *Allegato 7: Dichiarazione di veridicità del Comune di Ragusa;*

DATO ATTO che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti (TARI) si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 all'aliquota deliberata dalla Provincia;

Richiamate le seguenti deliberazioni che hanno approvato gli strumenti di programmazione dell'Ente:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n.84 del 31.12.2019, esecutiva, con la quale è stato approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione ed il Bilancio di previsione 2020-2022;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 19.05.2020, esecutiva, con la quale e' stato approvato il Rendiconto di gestione dell'esercizio 2019;

- la deliberazione di Giunta comunale n. 111 del 15.04.2020, esecutiva, con la quale si è provveduto ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione per gli anni 2020-2022;

VISTO l'art.42, comma 2 lett. a) e lett. f), del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il Regolamento di contabilità dell'Ente;

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n° 39 del 23.7.2020 di adozione del bilancio di previsione triennale 2020/2022;

VISTO lo Statuto Comunale;

PROPONE DI D E L I B E R A R E

Tutto quanto premesso è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

1. *DARE ATTO che la SRR (società per la Regolamentazione del servizio Gestione Rifiuti) ATO 7 RAGUSA con con nota prot. 141242/2020 del 18/12/2020 ha trasmesso la determinazione dirigenziale, parte integrante e sostanziale del presente atto unitamente agli atti di seguito elencati ed ha validato il PEF TARI 2020 del Comune di Ragusa, ai sensi dell'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 sulla base delle disposizioni di cui al MTR:*
 - *Allegato 1: Determinazione dirigenziale di validazione SRR ATO 7 Ragusa;*
 - *Allegato 2: PEF 2020 – Appendice 1 al MTR;*
 - *Allegato 3: parte 4 della relazione di accompagnamento - Appendice 2 della delibera 443/2019;*
 - *Allegato 4: Appendice 2 – Relazione di accompagnamento del Gestore;*
 - *Allegato 5: Appendice 2 – Relazione di accompagnamento del Comune di Ragusa;*
 - *Allegato 6: Dichiarazione di veridicità del Gestore;*
 - *Allegato 7: Dichiarazione di veridicità del Comune di Ragusa;*
2. *DI APPROVARE l'allegato piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per l'anno 2020, redatto secondo i principi del nuovo metodo MTR in modo da formarne parte integrante e sostanziale;*
3. *DI STABILIRE che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 sarà recuperato a decorrere dal 2021, stante l'attuale assetto organizzativo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in conformità con quanto previsto dal richiamato art. 107, comma 5, D.L. n. 18/2020, fatte salve eventuali ed ulteriori modifiche normative;*
4. *DI DARE ATTO che il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art.19 D.Lgs. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo;*
5. *DI DISPORRE la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale entro i termini di legge;*
6. *DI TRASMETTERE alla SRR (società per la Regolamentazione del servizio Gestione Rifiuti) ATO 7 RAGUSA, Ente territorialmente competente la presente delibera per la successiva trasmissione all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) di tutta la documentazione ai sensi della Deliberazione 443/2019/R/RIF entro 30 giorni dalla data di approvazione del Piano Economico Finanziario 2020 tramite apposita procedura resa disponibile via extranet ai sensi dell'art. 2.2 della Determinazione 02/DRIF/2020 di ARERA;*
7. *DI ALLEGARE alla presente delibera gli atti e documenti che saranno comunicati ad ARERA;*
8. *DI DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata;*
9. *DI DICHIARARE con separata unanime votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. n.267/2000 stante l'urgenza di garantire il rispetto dei termini di legge ovvero il 31.12.2020.>>*

II PRESIDENTE

Invita l'Assessore Iacono a relazionare sull'argomento in discussione.

L'Assessore Iacono relaziona sul punto, evidenziando che si tratta di un atto tecnico dovuto.

Il Consigliere Firrincieli ringrazia l'Assessore per l'ampia e dettagliata relazione, ma ritiene che vi siano delle pecche nella gestione della raccolta differenziata, evidenziando che la proroga nell'applicazione della tariffazione doveva essere già applicata nel 2019 ma così non è stato. Evidenzia poi che, per il periodo di emergenza COVID, sono state escluse dalla riduzione TARI le utenze domestiche, così come i lavoratori che hanno perso il lavoro o si trovano in Cassa Integrazione; ricorda, in proposito, che l'emendamento presentato in tal senso dal suo gruppo, è stato bocciato in sede di discussione della proposta di riduzione della TARI.

Il Consigliere Tumino interviene e dichiara che, a suo parere, la proposta odierna si propone di eliminare il rischio di aumento delle tariffe ed è volta a garantire una maggiore efficienza ed efficacia del servizio di raccolta dei rifiuti.

L'Arch. Lamacchia prende la parola e si sofferma su due elementi, il primo riguardante il recupero della frazione secca, a suo parere molto incentivato, ed il secondo riguardante i benefici alla cittadinanza derivanti dai maggiori introiti, a seguito del miglioramento del servizio di raccolta differenziata.

Il Sindaco chiarisce che si è deciso di affidare all'esterno la DEC, per garantire una efficacia maggiore nei controlli del servizio così da arrivare ad una migliore tariffazione.

Il Consigliere Firrincieli preannuncia una richiesta di accesso agli atti, per approfondire i compiti demandati alla DEC; ribadisce che, a suo parere, pur essendo aumentati gli introiti, come dichiarato nei precedenti interventi del Consigliere Tumino e dall'Arch. Lamacchia, le bollette a carico dei cittadini non sono per nulla diminuite.

Il Consigliere Tumino non concorda con quanto dichiarato dal collega Firrincieli e ribadisce che una politica efficace in tale ambito comporterà una riduzione delle tariffe, grazie anche ad un recupero delle evasioni.

Il Sindaco ritiene che, senz'altro, il servizio può essere migliorato ed assicura che l'Amministrazione si sta adoperando in tal senso.

Escono dalla sessione i Consiglieri Gurrieri e Iurato ed entra il Consigliere Vitale. Presenti 20.

Il Consigliere Firrincieli, per dichiarazione di voto, preannuncia l'astensione del proprio gruppo motivata dalle mancanze dell'amministrazione, che non ha operato alcuna riduzione delle tariffe.

Il Consigliere D'Asta, per dichiarazione di voto, preannuncia il voto contrario del proprio gruppo motivato dal fatto che non si sono ridotte in maniera significativa le tariffe, nonostante gli sforzi compiuti dalla cittadinanza sul fronte della raccolta differenziata.

Il Consigliere Tumino, per dichiarazione di voto, preannuncia il voto favorevole del gruppo di maggioranza, rilevando come l'approvazione della proposta è il primo passo per giungere alla futura riduzione delle tariffe.

In mancanza di ulteriori interventi, il Presidente, coadiuvato dai consiglieri scrutatori Chiavola, Tumino e Iacono, indice la votazione in forma palese, per appello nominale, sull'atto in questione.

IL CONSIGLIO

VISTA la su estesa proposta di deliberazione n.73 del 18.12.2020 di "PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI 2020 - APPROVAZIONE (PROPOSTA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 73 DEL 18.12.2020)";

VISTI i parere resi dai Dirigenti competenti ai sensi della L.R. 48/1991 e della L.R. n. 30/2000, allegati parte integrante al presente provvedimento;

VISTA la presa d'atto della documentazione allegata alla proposta, da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, con nota prot. n. 142299 del 22.12.2020, allegata parte integrante;

VISTO il parere favorevole reso dalla 4^a Commissione “Risorse” in data 28.12.2020;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTO il vigente O.R.EE.LL;

Con 14 voti favorevoli (Cilia, Salamone, Ilardo, Rabito, Schininà, Bruno, Tumino, Occhipinti, Vitale, Raniolo, Rivillito, Mezzasalma, Anzalo, Iacono), 3 contrari (Chiavola, D'Asta, Mirabella), 3 astenuti (Federico, Firrincieli, Antoci), espressi in forma palese, per appello nominale, dai 17 consiglieri votanti su 20 presenti, assenti i consiglieri Gurrieri, Iurato, Malfa e Tringali.

Su proclamazione del Presidente

DELIBERA

Di approvare, come in effetti approva, la su estesa proposta di deliberazione n. 733 del 1818/12/2020, integralmente richiamata ed allegata, unitamente ai relativi allegati parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Proclamato l'esito della votazione, il Presidente, su richiesta dell'Assessore al Bilancio e Tributi, Dott. Giovanni Iacono,, invita il Consiglio Comunale a votare l'immediata esecutività della deliberazione, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 44/91, stante l'urgenza di provvedere agli adempimenti consequenziali.

La votazione, resa in forma palese per appello nominale, dà il seguente risultato: consiglieri votanti e presenti 20, voti favorevoli 20 (Cilia, Salamone, Ilardo, Rabito, Schininà, Bruno, Tumino, Occhipinti, Vitale, Raniolo, Rivillito, Mezzasalma, Anzaldo, Iacono, Chiavola, D'Asta, Mirabella, Federico, Firrincieli, Antoci), assenti i consiglieri Gurrieri, Iurato, Malfa e Tringali.

Il Presidente proclama l'esito della votazione, dichiarando l'atto immediatamente esecutivo.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE:

- Allegato 1: Determina Validazione PEF;
- Allegato 2: SPRO PEF Finale – DEF RAGUSA;
- Allegato 3: RELAZIONE VALIDAZIONE PEF RAGUSA;
- Allegato 4: MTR Appendice 2 20201127 – busso,
- Allegato 5: 2020-12-14 Ragusa Relazione Appendice 2 Comune di Ragusa;
- Allegato 6: SRR 5277 – dichiarazione busso;
- Allegato 7: SRR 5498 – dichiarazione Comune.
- Parere Tecnico
- Parere Contabile
- Parere dei Revisori dei Conti nota prot. n. 142299 del 22.12.2020

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'O.R.E.L. e art. 72 del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, è stato redatto dal Segretario Generale con l'assistenza del gruppo di supporto della segreteria comunale (Baglieri - Lena) che ha collaborato nella stesura del relativo processo sommario degli interventi e viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Dott. Fabrizio Ilardo

Il Consigliere Anziano
Dott. Mario Chiavola

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Riva